



Documento Internet

Data: 1 maggio 2022
Per informazioni supplementari: Organo di notifica per prodotti chimici

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera conformemente all'Ordinanza sui prodotti chimici stato 1 maggio 2022

Edizione

Elaborata:

- dall'organo comune di notifica per i prodotti chimici dell'UFAM, dell'UFSP e della SECO,
- dalla Divisione prodotti chimici dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP),
- dalla Divisione protezione dell'aria e prodotti chimici dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM),
- dal Settore prodotti chimici e lavoro della Segreteria di Stato dell'economia (SECO),
- dal Servizio di omologazione per prodotti fitosanitari dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG),
- dal Settore igiene delle derrate alimentari dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV, e
- dai servizi cantonali specializzati per i prodotti chimici (Chemsuisse).

Editore:

Sezione REACH e gestione del Rischio; Divisione prodotti chimici dell'UFSP ©

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte

Nota: <https://www.admin.ch/gov/it/start/rechtliches.html>

Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Protezione dei consumatori Sezione REACH e gestione del rischio della divisione Prodotti chimici, telefono +41 (0) 58 46 29640 , BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

Maggio 2022

Indice

1	Introduzione	3
1.1	Informazioni generali sulla guida	3
1.2	Introduzione generale alla scheda di dati di sicurezza	3
2	Spiegazioni generali sulla scheda di dati di sicurezza	4
2.1	Per quali sostanze e preparati è necessario redigere una scheda di dati di sicurezza (art. 19 OPChim)?	4
2.2	Per quali sostanze e preparati NON sussiste alcun obbligo di redigere una scheda di dati di sicurezza?	5
2.3	Chi deve compilare una scheda di dati di sicurezza?	6
2.4	A chi deve essere consegnata una scheda di dati di sicurezza (art. 21 OPChim)?	7
2.5	In che forma deve essere consegnata la scheda di dati di sicurezza (art. 21 cpv. 3 OPChim)?	8
2.6	La consegna delle schede di dati di sicurezza deve essere registrata?	9
2.7	In quali lingue deve essere redatta la scheda di dati di sicurezza?	9
2.8	Quali dati devono figurare nella scheda di dati di sicurezza?	9
2.9	La scheda di dati di sicurezza deve essere datata?	10
2.10	Quando devono essere aggiornate le schede di dati di sicurezza (articolo 22 capoverso 1 OPChim)?	10
2.11	Quando deve essere consegnata successivamente una scheda di dati di sicurezza (articolo 22 capoverso 2 OPChim)?	11
2.12	Le schede di dati di sicurezza compilate in uno Stato SEE devono essere adeguate alle disposizioni svizzere?	11
2.13	In quale misura il principio Cassis de Dijon influisce sulla redazione delle schede di dati di sicurezza?	12
2.14	Quando è necessario allegare alla scheda di dati di sicurezza anche gli scenari di esposizione?	12
2.15	È necessario fornire informazioni sui nanomateriali?	14
2.16	Quando l'identificatore unico di formula (UFI) deve essere riportato nella scheda di dati di sicurezza?	14
3	Allegato 1: Requisiti per la redazione della scheda di dati di sicurezza	15
	Allegato 2: Rinvii ai requisiti svizzeri nella scheda di dati di sicurezza	18
	Esigenze nazionali nella sezione 1:	18
	Esigenze nazionali nella sezione 7: Manipolazione e immagazzinamento	19
	Esigenze nazionali nella sezione 8: Controllo dell'esposizione e protezione individuale	20
	Esigenze nazionali nella sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento	22
	Esigenze nazionali nella sezione 15: Informazioni sulla regolamentazione	23
	Allegato 3: Informazioni su Internet	25
	Storia dei cambiamenti in questo documento	27

Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Protezione dei consumatori Sezione REACH e gestione del rischio della divisione Prodotti chimici, telefono +41 (0) 58 46 29640 ,
BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch
La scheda di dati di sicurezza in Svizzera.
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.
Maggio 2022

1 Introduzione

1.1 Informazioni generali sulla guida

Le leggi e ordinanze svizzere citate possono essere scaricate gratuitamente all'indirizzo: www.fedlex.admin.ch/it/cc

In Svizzera, al posto del termine «miscela» utilizzato nel regolamento UE-REACH si utilizza in genere il termine «preparato» (all. 1 n. 1 OPChim).

Il termine «fabbricante» utilizzato in Svizzera (art. 2 cpv. 1 lett. b OPChim) raggruppa i termini di fabbricante, fornitore, importatore e utilizzatore impiegati nel regolamento UE-REACH (all. 1 n. 1 OPChim).

Quando la presente guida parla di «fabbricante» può quindi trattarsi del vero e proprio fabbricante, del fornitore o dell'importatore della sostanza o del preparato (o di un utilizzatore a valle secondo il diritto UE sempre che l'OPChim rimandi a esso), il quale deve adempiere gli obblighi associati al termine di «fabbricante» utilizzato nell'OPChim.

1.2 Introduzione generale alla scheda di dati di sicurezza

La scheda di dati di sicurezza è uno strumento al servizio degli utilizzatori professionali e i commercianti di sostanze o preparati per adottare le misure necessarie alla protezione della salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché alla protezione dell'ambiente.

In altre parole, la scheda di dati di sicurezza deve informare sui pericoli di una sostanza o di un preparato e fornire istruzioni per un impiego sicuro (p. es. per l'immagazzinamento, la manipolazione e lo smaltimento).

Per raggiungere il suo scopo è fondamentale che la scheda di dati di sicurezza sia redatta in modo tale da fornire agli utilizzatori istruzioni concrete, applicabili direttamente nella pratica. L'utilizzo di formulazioni standard e riferimenti generali al diritto vigente, senza indicare i contenuti rilevanti, non soddisfa i requisiti previsti per le schede di dati di sicurezza.

Gli scenari di esposizione descritti nella scheda di dati di sicurezza estesa (eSDS) devono inoltre consentire di adottare misure di riduzione dei rischi volte a garantire una protezione efficace della salute e dell'ambiente.

Le disposizioni fondamentali che riguardano la scheda di dati di sicurezza sono sancite agli articoli 16–23 OPChim.

Per la stesura della scheda di dati di sicurezza, l'articolo 20 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 2 numero 3 OPChim rimanda all'allegato II del regolamento EU-REACH. Lo stesso è stato adeguato da ultimo, mediante il regolamento (UE) n. 2020/787¹. Il presente adeguamento vige in Svizzera dal 15 dicembre 2020; ne fanno eccezione i requisiti di cui all'allegato II REACH concernenti i nanomateriali e le nanoforme (cfr. 2.15).

La presente guida descrive come deve essere redatta o adattata la scheda di dati di sicurezza per le **sostanze** e i **preparati**, classificati ed etichettati secondo il **regolamento UE-CLP**, tenendo comunque conto delle equivalenze svizzere di cui all'allegato 1 numero 1 OPChim.

¹ Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH); *GU L 203 del 26.6.2020, p. 28*; <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/878/oj>

Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Protezione dei consumatori Sezione REACH e gestione del rischio della divisione Prodotti chimici, telefono +41 (0) 58 46 29640, BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

Maggio 2022

È consentito consegnare una scheda di dati di sicurezza attuale dello Spazio economico europeo (SEE) allegando una pagina di copertina o un adattamento delle sezioni corrispondenti, in modo da soddisfare i requisiti specifici della Svizzera.

Gli allegati 1 e 2 della presente guida forniscono istruzioni pratiche per la stesura o l'adattamento delle schede di dati di sicurezza che devono essere consegnate in Svizzera:

- **L'allegato 1** della presente guida contiene le **equivalenze svizzere** di espressioni che in una scheda di dati di sicurezza dello SEE divergono da quelle utilizzate nel diritto svizzero in materia di prodotti chimici;
- **L'allegato 2** della presente guida descrive in dettaglio le **sezioni 1, 7, 8, 13 e 15** dell'allegato II del regolamento **UE-REACH**, che secondo l'allegato 2 numero 3.2 OPChim devono essere adattate ai requisiti svizzeri. Si tratta quindi di un complemento all'allegato 1 della guida, **utile specialmente per adeguare le schede di dati di sicurezza dello SEE**.

La presente guida spiega inoltre per quali sostanze e preparati deve essere redatta una scheda di dati di sicurezza ed uno scenario di esposizione, chi deve compilarle, come deve essere redatta nonché a chi e in che forma deve essere consegnata.

Lo scopo della presente guida è di contribuire affinché le schede di dati di sicurezza soddisfino le esigenze contenute agli articoli 16–23 e all'allegato 2 numero 3 OPChim.

2 Spiegazioni generali sulla scheda di dati di sicurezza

2.1 Per quali sostanze e preparati è necessario redigere una scheda di dati di sicurezza (art. 19 OPChim)?

Deve essere redatta una scheda di dati di sicurezza per i seguenti preparati e sostanze, inclusi biocidi, prodotti fitosanitari e concimi, se sono forniti a titolo commerciale a persone che li utilizzano a titolo professionale o commerciale (obbligo di consegnare la scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'art. 21 OPChim);

- a. sostanze e preparati pericolosi (art. 3 OPChim);
- b. sostanze PBT² e sostanze vPvB³;
- c. sostanze figuranti nell'allegato 3 OPChim⁴;
- d. preparati che non sono pericolosi ai sensi dell'articolo 3 OPChim e che contengono almeno una delle seguenti sostanze:
 1. una sostanza pericolosa per la salute o per l'ambiente in un'unica concentrazione pari o superiore all'1,0 per cento del peso (preparati non gassosi) o allo 0,2 per cento del volume (preparati gassosi),
 2. una sostanza cancerogena di categoria 2, una sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2, un sensibilizzante della pelle di categoria 1, un sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1, una sostanza avente effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento oppure una sostanza PBT o vPvB in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 per cento in peso,
 3. una sostanza che figura nell'allegato 3 in un'unica concentrazione pari o superiore allo 0,1 per cento del peso,
 4. una sostanza per la quale è stabilito un valore limite d'esposizione sul luogo di lavoro nelle direttive 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE o (UE) 2017/164.

² Sono considerate persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) le sostanze che soddisfano i criteri definiti nell'allegato XIII punti 1.1.1-1.1.3 del regolamento UE-REACH.

³ Sono considerate molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) le sostanze che soddisfano i criteri definiti nell'allegato XIII punti 1.2.1-1.2.2 del regolamento UE-REACH.

⁴ Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ripreso dall'elenco delle sostanze candidate dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (art. 59 del regolamento REACH); <https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/recht-wegleitungen/chemikalienrecht/chemikalienverordnung.html>

Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Protezione dei consumatori Sezione REACH e gestione del rischio della divisione Prodotti chimici, telefono +41 (0) 58 46 29640, BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

Maggio 2022

Deve essere redatta una scheda di dati di sicurezza anche per i metalli in forma compatta, le leghe e i preparati contenenti polimeri o elastomeri e classificati come pericolosi, a meno che non si tratti di oggetti secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera e OPChim.

Se questi prodotti rientrano nelle deroghe alle disposizioni relative all'etichettatura (art. 23 del regolamento UE-CLP e il suo all. I, capi 1.3.1–1.3.4), tutte le informazioni che non devono figurare sull'etichetta devono essere inserite nella scheda di dati di sicurezza.

Nota

Allegato I capoverso 3.4 del regolamento UE-CLP contiene i requisiti relativi alla redazione di schede di dati di sicurezza per miscele non pericolose con sostanze sensibilizzanti. Secondo l'allegato 2 numero 1 OPChim, questi requisiti sono vincolanti anche per la Svizzera:

- Allegato I, Tabella 3.4.6, Nota 1: *Questo limite di concentrazione per lo scatenamento è utilizzato nell'applicazione di disposizioni particolari per l'etichettatura di cui alla sezione 2.8 dell'allegato II, al fine di proteggere persone già sensibilizzate. Per le miscele contenenti un componente in concentrazione pari o superiore a questo limite è richiesta una scheda di dati di sicurezza. Per le sostanze sensibilizzanti il cui limite di concentrazione specifico è inferiore allo 0,1 per cento, il limite di concentrazione per lo scatenamento di una reazione allergica deve essere fissato a un decimo del limite di concentrazione specifico.*

Tutti i preparati di cui alla nota 1 devono essere contrassegnati con la frase EUH208 «Contiene (denominazione della sostanza sensibilizzante). Può provocare una reazione allergica». La frase EUH comprendente il nome della/delle sostanza/e sensibilizzante/i deve quindi essere indicata rispettivamente nella sezione 2.2 concernente l'etichettatura della scheda di dati di sicurezza.

I preparati non destinati al grande pubblico per i quali deve essere redatta una SDS secondo l'articolo 19 lettera d OPChim o l'allegato I, tabella 3.4.6 del Regolamento UE-CLP devono essere contrassegnati con la frase EUH210 «Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta» secondo l'allegato 2 numero 2.10 del Regolamento UE-CLP.

2.2 Per quali sostanze e preparati NON sussiste alcun obbligo di redigere una scheda di dati di sicurezza?

Non deve essere redatta una scheda di dati di sicurezza per:

- i cosmetici ai sensi dell'articolo 53 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso;
- le sostanze e i preparati sotto forma dei seguenti prodotti finiti destinati ai consumatori finali:
 1. derrate alimentari secondo l'articolo 4 della legge sulle derrate alimentari,
 2. medicinali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a e dispositivi medici secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge sugli agenti terapeutici (a meno che le disposizioni corrispondenti richiedano una scheda di dati di sicurezza lo stesso),
 3. alimenti per animali secondo l'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza sugli alimenti per animali;
- le armi secondo l'articolo 4 capoversi 1 e 5 della legge sulle armi;
- le sostanze e i preparati considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 7 capoverso 6 della legge sulla protezione dell'ambiente;
- gli esplosivi e i pezzi pirotecnici ai sensi della legge sugli esplosivi, ad eccezione dei pezzi pirotecnici destinati a produrre polveri, gas e nebbia tossici.

Chi fabbrica o importa sostanze e preparati esclusivamente per uso personale non è obbligato a preparare una scheda di dati di sicurezza, ma deve adempiere agli obblighi del controllo autonomo secondo l'articolo 5 OPChim come per tutte le sostanze e preparati. Ai fini del controllo autonomo è

Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Protezione dei consumatori Sezione REACH e gestione del rischio della divisione Prodotti chimici, telefono +41 (0) 58 46 29640, BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

Maggio 2022

necessario preparare i dati essenziali della scheda di dati di sicurezza. Se, tuttavia, una sostanza o un preparato è importato esclusivamente per un uso personale a scopi professionali, l'importatore svizzero deve richiedere una scheda di dati di sicurezza al fabbricante SEE di questa sostanza o di questo preparato (se quest'ultimo non l'ha ancora consegnata).

=> Nota

Può essere opportuno consegnare una scheda di dati di sicurezza con informazioni utili anche per sostanze e preparati non soggetti all'obbligo di redigere una scheda di dati di sicurezza. In questi casi si raccomanda di annotare nella scheda di dati di sicurezza la mancanza di tale obbligo giuridico. Per i cosmetici, invece di una scheda di dati di sicurezza è richiesta una documentazione informativa sul prodotto (DIP) provvista di una relazione sulla sicurezza (art. 57 ODerr).

Salvo rare eccezioni, per gli oggetti non è auspicata la redazione facoltativa di una scheda di dati di sicurezza.

2.3 Chi deve compilare una scheda di dati di sicurezza?

Prodotti chimici e concimi

Se sussiste un obbligo di consegnare la scheda di dati di sicurezza (cfr. capitolo 2.4 della guida), il fabbricante è tenuto, ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b OPChim, a redigere la scheda di dati di sicurezza.

Definizione di fabbricante:

1. ogni persona fisica o giuridica avente il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera che, a titolo professionale o commerciale, fabbrica, ottiene o importa sostanze, preparati od oggetti;
2. per fabbricante si intende anche chi acquista sostanze, preparati od oggetti in Svizzera e, a titolo commerciale, li fornisce in una composizione invariata:
 - con un nome proprio e senza indicare il nome del fabbricante originario,
 - con un nome commerciale proprio,
 - in un imballaggio diverso da quello previsto dal fabbricante originario,
 - per un altro impiego, oppure
 - in un luogo, la cui lingua ufficiale non è stata utilizzata dal fabbricante originario per formulare l'etichettatura secondo l'articolo 10 capoverso 3 lettera b,;
3. una persona che fa fabbricare una sostanza, un preparato o un oggetto da un terzo in Svizzera è considerata fabbricante esclusivo se ha il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera; se tale persona non ha il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera, il fabbricante esclusivo è il terzo.

Biocidi

Nell'OBioc il responsabile è indicato nell'articolo 40 capoverso 1:

«Per i biocidi e i principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi occorre redigere, trasmettere e aggiornare le schede di dati di sicurezza applicando per analogia gli articoli 5 e 18–22 OPChim; laddove nell'OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza s'intende il titolare dell'omologazione».

=> Informazioni sui biocidi i cui titolari dell'omologazione sono stranieri

I biocidi sono soggetti a un Accordo (MRA) tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea (RS 0.946.526.81, allegato 1 capitolo 18). Secondo questo Accordo, il richiedente di un'omologazione per un biocida può avere la propria sede anche solo nell'Unione europea o nello SEE e presentare la domanda in Svizzera.

Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Protezione dei consumatori Sezione REACH e gestione del rischio della divisione Prodotti chimici, telefono +41 (0) 58 46 29640, BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

Maggio 2022

In questo caso, per la redazione della scheda di dati di sicurezza è necessario che il richiedente corrisponda al fabbricante secondo l'OPChim e che adempia gli obblighi correlati. Questo comporta che nella sottosezione 1.3 viene fornito l'indirizzo del titolare dell'omologazione con sede nell'UE/nello SEE. Tuttavia sussiste l'obbligo di attuare gli adattamenti al contesto svizzero secondo l'allegato 2 numero 3.2 OPChim (p. es. i valori MAC svizzeri ecc.)

Prodotti fitosanitari

«Per i prodotti fitosanitari occorre redigere e consegnare, per analogia conformemente agli articoli 19–22 OPChim, schede di dati di sicurezza; non è necessario allegare alla scheda di dati di sicurezza gli scenari d'esposizione di cui all'articolo 20 capoverso 2 OPChim. Laddove nell'OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il titolare dell'autorizzazione.» (Art. 59 cpv. 1 OPF)

Requisiti per il redattore della scheda di dati di sicurezza

“La scheda di dati di sicurezza deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli utilizzatori, se note.” I fabbricanti “di sostanze e miscele devono garantire che le persone competenti abbiano ricevuto una formazione adeguata comprendente anche corsi di aggiornamento.” (cfr. sottosezione 0.2.3 dell'allegato 1 della guida). Attualmente non vige alcun requisito specifico in relazione alle «persone competenti». L'espressione è interpretata nel senso che, in virtù delle sue qualifiche, della sua esperienza e di una formazione continua, la persona (o una combinazione di persone) deve disporre di conoscenze sufficienti per redigere una scheda di dati di sicurezza. Si raccomanda di munirsi di una prova che attesti, se necessario, l'acquisizione e il mantenimento della competenza.

Una persona competente dovrebbe disporre di conoscenze adeguate nelle seguenti discipline: chimica, (eco-)tossicologia, igiene del lavoro, diritto in materia di prodotti chimici, misure di primo soccorso, prevenzione degli infortuni, disposizioni di trasporto di merci pericolose, manipolazione e immagazzinamento, smaltimento ecc.

Per poter garantire la massima sicurezza sul posto di lavoro è altamente raccomandabile consultarsi con specialisti in materia di igiene e medicina del lavoro. In generale, la funzione di persona competente può essere affidata a propri collaboratori o a terzi.

La persona competente non deve risiedere presso il fabbricante in Svizzera, ma dovrebbe essere in grado di fornire informazioni in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese.

L'adeguamento formale di schede di dati di sicurezza provenienti dallo SEE alle equivalenze svizzere (ossia un adeguamento delle equivalenze e delle prescrizioni nazionali, senza modifiche sostanziali del contenuto) non deve essere effettuato da una persona competente conformemente alla definizione di cui sopra.

Se tuttavia sono apportate o richieste modifiche sostanziali del contenuto della scheda di dati di sicurezza, tale operazione deve essere effettuata da una persona competente.

Per modifiche sostanziali s'intende ad esempio la commercializzazione della sostanza per usi diversi da quelli raccomandati dal fabbricante. In tal caso devono essere elaborati e allegati alla scheda di dati di sicurezza gli scenari di esposizione per tali usi (cfr. punto 2.14 della guida).

(Cfr. anche sottosezione 1.3 dell'all. 2 della guida)

2.4 A chi deve essere consegnata una scheda di dati di sicurezza (art. 21 OPChim)?

Chi fornisce a titolo commerciale sostanze o preparati per i quali l'articolo 19 OPChim prevede l'obbligo di redigere una scheda di dati di sicurezza (cfr. capitolo 2.1 della presente guida) a utilizzatori professionali e a commercianti, deve consegnare loro una scheda di dati di sicurezza. Nel caso dell'articolo 19 lettera d e nei casi menzionati nella nota del capitolo 2.1, la scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata su domanda.

Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Protezione dei consumatori Sezione REACH e gestione del rischio della divisione Prodotti chimici, telefono +41 (0) 58 46 29640 , BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

Maggio 2022

Le persone (anche persone giuridiche) a cui va consegnata la scheda di dati di sicurezza non sono definite in maniera più precisa allo scopo di non limitare inutilmente le molteplici relazioni tra fornitori e destinatari da un lato e le diverse forme di organizzazione dei destinatari dall'altro.

Nel quadro delle disposizioni dell'ordinanza, ciò riguarda sia il tipo di fornitura della scheda di dati di sicurezza sia la conservazione e la distribuzione della scheda di dati di sicurezza all'interno dell'azienda (destinatari = utilizzatori professionali e commercianti). Il destinatario si organizzerà in modo tale che la scheda di dati di sicurezza possa raggiungere il suo obiettivo, e cioè fare in modo che le persone che entrano in contatto con i prodotti in questione siano in grado di adottare le misure necessarie a garantire la protezione della salute, la sicurezza sul posto di lavoro e la tutela ambientale. La scheda di dati di sicurezza va quindi conservata fintanto che è conservato o impiegato il prodotto.

Spetta al destinatario distribuire la scheda di dati di sicurezza al o ai servizi giusti.

I destinatari finali della scheda di dati di sicurezza possono essere più persone, a seconda dell'organizzazione interna dell'azienda:

- l'incaricato della sicurezza dell'azienda;
- la persona di contatto per prodotti chimici;
- il responsabile degli acquisti;
- una persona che dispone di una determinata autorizzazione speciale (p. es. l'autorizzazione per la disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive (OADAP, RS 814.812.31) e/o
- altre persone.

La disponibilità delle schede di dati di sicurezza nel commercio al dettaglio non è obbligatoria. Se però utilizzatori professionali e commercianti chiedono una scheda di dati di sicurezza al momento dell'acquisto (p. es. presso mercati fai da te, servisol, drogherie o distributori di benzina), questa deve essere consegnata loro entro un termine adeguato (da alcune ore fino a un massimo di due giorni). A tal fine il dettagliante può ad esempio annotare l'indirizzo del cliente e predisporre l'invio della scheda di dati di sicurezza attraverso una centrale.

2.5 In che forma deve essere consegnata la scheda di dati di sicurezza (art. 21 cpv. 3 OPChim)?

Il fornitore è tenuto a consegnare la scheda di dati di sicurezza attivamente. In altre parole, la scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata effettivamente e non può essere solo messa a disposizione passivamente. Può essere consegnata su carta o in forma elettronica. Su richiesta dell'acquirente la scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata su carta.

Per consegna elettronica s'intendono:

- supporti di dati con la scheda di dati di sicurezza in forma elettronica in un formato generalmente accessibile (p. es. file pdf);
- e-mail con allegata la scheda di dati di sicurezza in forma elettronica in un formato generalmente accessibile (p. es. file pdf);
- e-mail con un link specifico, che porti direttamente alla scheda di dati di sicurezza su un sito Internet.

Le seguenti procedure non sono considerate sufficienti per adempiere l'obbligo di consegna:

- pubblicazione della scheda di dati di sicurezza su un sito Internet;
- codice QR sull'etichetta del prodotto;
- e-mail con un link verso un sito Internet generale, in cui occorra cercare e scaricare la scheda di dati di sicurezza.

Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Protezione dei consumatori Sezione REACH e gestione del rischio della divisione Prodotti chimici, telefono +41 (0) 58 46 29640 , BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

Maggio 2022

Nei casi, in cui la consegna non è obbligatoria, la scheda di dati di sicurezza è messa a disposizione solo passivamente e non consegnata attivamente. In particolare in questo modo non sono soddisfatti i requisiti relativi all'obbligo di consegna successiva (cfr. capitolo 2.11 della guida).

La pubblicazione supplementare delle schede di dati di sicurezza su Internet è tuttavia espressamente auspicata.

2.6 La consegna delle schede di dati di sicurezza deve essere registrata?

La legislazione in materia di prodotti chimici non prevede alcun obbligo di registrare la consegna delle schede di dati di sicurezza. Il fornitore dovrebbe tuttavia disporre di un sistema che gli consenta di rintracciare la consegna di schede di dati di sicurezza durante i 12 mesi precedenti, allo scopo di poter adempiere l'obbligo di consegna successiva secondo l'articolo 22 capoverso 2 OPChim (cfr. capitolo 2.11).

Anche in vista di eventuali vertenze giudiziarie, valutando i propri rischi l'azienda può giungere alla conclusione di voler documentare e poter dimostrare, se del caso, la consegna delle schede di dati di sicurezza dei propri prodotti conformemente alla legge.

2.7 In quali lingue deve essere redatta la scheda di dati di sicurezza?

La scheda di dati di sicurezza deve essere consegnata nelle lingue ufficiali (tedesco, francese o italiano) desiderate dall'acquirente. Di comune intesa – e cioè con il consenso sia del fornitore che dell'acquirente – essa può essere consegnata in un'altra lingua. L'allegato alla scheda di dati di sicurezza estesa (scenari di esposizione) – se previsto – può essere redatto in inglese (art. 21 cpv. 3 lett. b OPChim).

Per le schede di dati di sicurezza riguardanti sostanze e preparati immessi sul mercato secondo il principio Cassis de Dijon, si rimanda al sottosezione 2.13 della presente guida.

Una scheda di dati di sicurezza può essere redatta in più lingue all'interno dello stesso documento, a condizione che tutte le informazioni siano disponibili in tutte le lingue e che la scheda plurilingue sia chiara e leggibile.

2.8 Quali dati devono figurare nella scheda di dati di sicurezza?

La forma della scheda di dati di sicurezza e i contenuti obbligatori delle 16 sezioni e delle relative sottosezioni sono descritti nell'**allegato 1** della presente guida.

La scheda di dati di sicurezza non può presentare sottosezioni vuote, ad eccezione della sezione 3, dove a seconda del caso deve essere compilata unicamente la sottosezione 3.1 per le sostanze o 3.2 per i preparati.

Secondo l'allegato 2 numero 3.2 OPChim occorre adeguare alle disposizioni svizzere le **sezioni 1, 7, 8, 13 e 15**. L'**allegato 2** della presente guida descrive in dettaglio i requisiti specifici svizzeri in base ai quali devono essere compilate queste sezioni ed è determinante in particolare per adeguare le schede di dati di sicurezza dello SEE.

Se del caso, alla scheda di dati di sicurezza devono essere allegati gli scenari di esposizione (cfr. capitolo 2.14 della guida)

I dati che figurano nella scheda di dati di sicurezza rispecchiano sempre lo stato delle conoscenze del fabbricante o dell'importatore, che ha l'obbligo di raccogliere tutti i dati attuali relativi alla sicurezza di

Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Protezione dei consumatori Sezione REACH e gestione del rischio della divisione Prodotti chimici, telefono +41 (0) 58 46 29640 , BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch
La scheda di dati di sicurezza in Svizzera.
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.
Maggio 2022

cui dispone la ditta nonché tutti i dati accessibili pubblicamente con un onere adeguato, e di tenerne debitamente conto al momento di redigere la scheda di dati di sicurezza. Non è tenuto a realizzare prove o studi ad hoc. Questo può tuttavia essere necessario in rapporto alla classificazione e all'etichettatura di una sostanza o di un preparato.

È possibile che in una sezione (o sottosezione) non possano essere immesse informazioni (p. es. a causa di dati mancanti o inconcludenti ecc.). Nella corrispondente sezione (o sottosezione) occorre spiegare o indicare il motivo per cui la sezione (o sottosezione) non è stata compilata.

Nell'ambito della stesura delle schede di dati di sicurezza è utile e raccomandabile tener conto della «Guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza», pubblicata dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

Questo ed altri indirizzi Internet per informazioni ed esempi sull'argomento «scheda di dati di sicurezza» sono enumerati nell'allegato 5 della presente guida.

2.9 La scheda di dati di sicurezza deve essere datata?

L'indicazione della data permette agli utilizzatori di valutare l'attualità delle schede di dati di sicurezza e di distinguere le versioni precedenti di una scheda di dati di sicurezza dalla sua versione attuale. Per questo motivo le schede vanno sempre munite della data di stesura sulla prima pagina. Per le schede di dati di sicurezza rielaborate, la data di stesura va sostituita con la data di rielaborazione (con l'indicazione «*Revisione: (data)*»).

Devono inoltre essere indicati il numero della versione, il numero della revisione nonché la data di entrata in vigore della versione modificata o altre indicazioni relative alla versione sostituita (cfr. sezione 0.2.5 nell'allegato II del regolamento UE-REACH).

2.10 Quando devono essere aggiornate le schede di dati di sicurezza (articolo 22 capoverso 1 OPChim)?

Le schede di dati di sicurezza devono essere adeguate immediatamente quando:

- sono disponibili nuove informazioni che possono avere ripercussioni sulle misure di gestione dei rischi o emergono nuove informazioni sui pericoli;
- nell'UE o in Svizzera è modificata o introdotta per la prima volta una classificazione armonizzata;
- emergono nuovi risultati che comportano una riclassificazione e/o una rietichettatura o una prima classificazione;
- sono modificati o fissati per la prima volta valori limite concernenti il posto di lavoro (p. es. valori MAC della SUVA);
- alla scheda di dati di sicurezza devono essere allegati scenari di esposizione (art. 16 OPChim);
- una sostanza o un preparato sono rietichettati secondo il regolamento UE-CLP e di conseguenza la scheda di dati di sicurezza deve essere adeguata al nuovo formato del allegato II del regolamento UE-REACH;
- Sono disponibili nuove informazioni sui risultati delle procedure di omologazione e delle limitazioni.

Le revisioni devono figurare in quanto tali sulla prima pagina (data della revisione, versione, data di entrata in vigore -> cfr. capitolo 2.8 e sezione 0.2.5 nell'allegato II del regolamento UE-REACH). Nella sezione 16 o in altro punto adeguato della scheda di dati di sicurezza devono essere fornite informazioni sulle modifiche.

Anche se il regime giuridico non subisce modifiche, si raccomanda di verificare a intervalli regolari l'attualità del contenuto delle schede di dati di sicurezza per le sostanze e i preparati e, se necessario,

Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Protezione dei consumatori Sezione REACH e gestione del rischio della divisione Prodotti chimici, telefono +41 (0) 58 46 29640 , BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

Maggio 2022

di adattarlo. La scelta del momento in cui effettuare tali verifiche è appannaggio del fabbricante o dell'importatore.

Per le sostanze e i preparati per i quali è stata redatta una scheda di dati di sicurezza prima del 15 dicembre 2020 secondo il diritto previgente, va redatta entro il 31 dicembre 2022 una scheda di dati di sicurezza secondo le disposizioni dell'Allegato II del regolamento UE-REACH nella sua versione del regolamento (UE) n. 2020/878⁵, derogando ai requisiti concernenti i nanomateriali e le nanoforme.

2.11 Quando deve essere consegnata successivamente una scheda di dati di sicurezza (articolo 22 capoverso 2 OPChim)?

Dopo ogni aggiornamento in seguito a nuove conoscenze relative alla sicurezza, alla protezione della salute e dell'ambiente, queste informazioni devono essere trasmesse gratuitamente all'utilizzatore.

La nuova versione della scheda di dati di sicurezza va trasmessa a tutti gli utilizzatori professionali o commerciali ai quali negli ultimi dodici mesi è stata fornita la sostanza o il preparato in questione e consegnata la relativa scheda di dati di sicurezza. In altre parole, il fornitore deve disporre di un elenco attuale dei destinatari.

Deroghe

- La scheda di dati di sicurezza non deve essere consegnata successivamente in caso dall'adeguamento al nuovo formato del regolamento (UE) n. 2020/787. In tal caso, la scheda di dati di sicurezza deve solo essere consegnata ai destinatari futuri.
- L'obbligo di consegna successiva non si applica alle schede di dati di sicurezza consegnate nel commercio al dettaglio.

2.12 Le schede di dati di sicurezza compilate in uno Stato SEE devono essere adeguate alle disposizioni svizzere?

Le schede di dati di sicurezza che soddisfano pienamente i requisiti fissati dal regolamento UE-REACH sono considerate conformi in Svizzera se le **sezioni**:

- **1** (identificazione della sostanza o del preparato e della società/impresa),
- **7** (manipolazione e immagazzinamento),
- **8** (controllo dell'esposizione e protezione individuale),
- **13** (considerazioni sullo smaltimento) e
- **15** (informazioni sulla regolamentazione)

sono state adeguate alle esigenze svizzere descritte nell' allegato 2 numero 3.2 OPChim in connessione con allegato 1 OPChim.

L'**allegato 2** della presente guida descrive in dettaglio i requisiti svizzeri specifici in base ai quali devono essere adeguate le sezioni 1, 7, 8, 13 e 15 ed è utile in particolare per adeguare le schede di dati di sicurezza dello SEE.

Anziché adeguare le singole sezioni della scheda di dati di sicurezza, vi è anche la possibilità di redigere una pagina di copertina su cui figurino i complementi necessari per la Svizzera (conformemente all'all. 2 della guida) e di allegare tale pagina alla scheda di dati di sicurezza compilata in uno Stato SEE, a condizione che la copertina formi un'unità con la scheda di dati di

⁵ Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH); *GU L 203 del 26.6.2020, p. 28*; <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/878/oj>

Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Protezione dei consumatori Sezione REACH e gestione del rischio della divisione Prodotti chimici, telefono +41 (0) 58 46 29640 , BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch
La scheda di dati di sicurezza in Svizzera.
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.
Maggio 2022

sicurezza sia in caso di consegna su carta che in caso di trasmissione elettronica. Un progetto della pagina di copertina è disponibile sul sito web dell'organo di notifica per prodotti chimici.⁶

2.13 In quale misura il principio Cassis de Dijon influisce sulla redazione delle schede di dati di sicurezza?

Per le sostanze e i preparati (per i quali l'art. 19 OPChim prevede la stesura di una scheda di dati di sicurezza) immessi sul mercato secondo il principio Cassis de Dijon (art. 16a LOTC e art. 2 lett. a n. 3 OIPPE), la scheda di dati di sicurezza compilata dal fabbricante dello SEE deve essere adattata ai requisiti svizzeri come descritto al punto 2.12 della presente guida.

Le schede di dati di sicurezza dello SEE completate nel caso di sostanze e preparati pericolosi possono essere redatte e consegnate nella o nelle lingue ufficiali del luogo⁷ in cui il prodotto è immesso in commercio (art. 16e cpv. 2 LOTC).

Il principio Cassis de Dijon influenza quindi unicamente la lingua in cui è redatta e deve essere consegnata la scheda di dati di sicurezza, ma non la forma e il contenuto della scheda di dati di sicurezza.

2.14 Quando è necessario allegare alla scheda di dati di sicurezza anche gli scenari di esposizione?

Conformemente all'articolo 20 OPChim, per ogni utilizzazione identificata della sostanza in Svizzera è necessario allegare alla scheda di dati di sicurezza anche gli scenari di esposizione che sono contenuti nella relazione sulla sicurezza chimica (art. 28 OPChim) oppure che vengono stilati giusta l'articolo 16 OPChim (eSDS).

Questa disposizione riguarda:

- le sostanze nuove soggette ad obbligo di notifica corrispondenti ai criteri di cui all'articolo 14 paragrafo 4 del regolamento UE-REACH menzionati sotto, in una quantità di **10 tonnellate** o più all'anno;
- le vecchie sostanze corrispondenti ai criteri di cui all'articolo 14 paragrafo 4 del regolamento UE-REACH menzionati sotto che in Svizzera vengono distribuite a terzi come tali in una quantità totale di **10 tonnellate** o più all'anno;
- le sostanze per le quali sono stati elaborati scenari di esposizione, che sono state acquistate e fornite a terzi a titolo commerciale per un uso non previsto dal fabbricante in una quantità di **1 tonnellata** o più all'anno;

in questo caso spetta alla persona che acquista le sostanze elaborare uno scenario di esposizione per l'uso da essa previsto e adeguare la scheda di dati di sicurezza. Le misure di attenuazione dei rischi descritte devono garantire una protezione efficace della salute e dell'ambiente.

=> Nota per preparati: I fabbricanti e gli importatori di preparati pericolosi devono comunicare le informazioni pertinenti risultanti dagli scenari d'esposizione delle sostanze ingredienti unitamente alla scheda di dati di sicurezza per il preparato. Per trasmettere questi dati si può procedere in diversi modi:

- fornendo informazioni consolidate sull'uso sicuro del preparato come allegato alla scheda di dati di sicurezza; oppure

⁶ [Scheda di dati di sicurezza \(SDS\) \(admin.ch\)](#)

⁷ La o le lingue del luogo sono stabilite nella legislazione cantonale e comunale.

Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Protezione dei consumatori Sezione REACH e gestione del rischio della divisione Prodotti chimici, telefono +41 (0) 58 46 29640 , BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

Maggio 2022

- integrando le informazioni consolidate sull'uso sicuro del preparato nel corpo principale della scheda di dati di sicurezza, principalmente nella sezione 8; oppure
- allegando gli scenari d'esposizione relativi alle sostanze ingredienti come allegato alla scheda di dati di sicurezza (eSDS).

Per altre deroghe a quest'obbligo si rimanda all'articolo 16 capoverso 3 OPChim.

Il rapporto sulla sicurezza chimica contiene scenari di esposizione (rispettivamente per le sostanze esistenti devono essere elaborati scenari di esposizione) solo se la sostanza corrisponde ai criteri di cui all'articolo 14 paragrafo 4 del regolamento UE-REACH.

Ci sono le classi o categorie di pericolo seguente:

- a) esplosivi (2.1), gas infiammabili (2.2), aerosol infiammabili (2.3), gas comburenti (2.4), liquidi infiammabili (2.6), solidi infiammabili (2.7), sostanze e miscele autoreattive tipo A e B (2.8 A + B), liquidi piroforici (2.9), solidi piroforici (2.10), sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sprigionano gas infiammabili (2.12) liquidi comburenti categorie 1 e 2 (2.13 1 + 2), solidi comburenti categorie 1 e 2 (2.14 1 + 2), perossidi organici dal tipo A al tipo F (2.15 da A a F incluso);
 - b) tossicità acuta (3.1), corrosione/irritazione cutanea (3.2), gravi danni agli occhi/irritazione agli occhi (3.3), sensibilizzazione respiratoria o della pelle (3.4), mutagenicità delle cellule germinali (3.5), cancerogenicità (3.6) [3.7, 3.8 come sopra], tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta (3.9), pericolo di aspirazione (3.10);
 - c) pericoloso per l'ambiente idrico (4.1);
 - d) pericoloso per lo strato di ozono (5.1).
- o se la sostanza è valutata PBT o vPvB.

=> Informazioni per preparati: i fabbricanti e gli importatori di preparati pericolosi dovrebbero trasmettere, insieme alla scheda di dati di sicurezza del preparato, anche le informazioni rilevanti derivate dagli scenari d'esposizione delle sostanze contenute. Queste informazioni possono essere allestite in diversi modi:

- sintesi delle informazioni relative all'impiego sicuro del preparato in un allegato della scheda di dati di sicurezza;
- sintesi delle informazioni relative all'impiego sicuro del preparato nella parte principale della scheda di dati di sicurezza, preferibilmente nella sezione 8;
- inserimento in un allegato della scheda di dati di sicurezza degli scenari d'esposizione rilevanti delle sostanze contenute nel preparato.

Non è necessario redigere una relazione sulla sicurezza chimica per una sostanza contenuta in un preparato se la concentrazione della sostanza è inferiore:

- a) al valore soglia di cui all'articolo 11 paragrafo 3 del regolamento UE-CLP
- b) allo 0,1 per cento in massa (w/w) se la sostanza soddisfa i criteri di cui all'Allegato XIII del regolamento UE-REACH.

Per i biocidi vige quanto segue: «Per i principi attivi che figurano negli elenchi di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere a–c non è necessario allegare gli scenari d'esposizione di cui all'articolo 20 capoverso 2 OPChim.» (art. 40 cpv. 2 OBioc)

«Per i prodotti fitosanitari non è necessario allegare alla scheda di dati di sicurezza gli scenari d'esposizione di cui all'articolo 20 capoverso 2 OPChim.» (art. 59 cpv. 1 OPF)

=> Nota: per elaborare uno scenario di esposizione si raccomanda di fare appello a uno specialista in medicina o igiene del lavoro, in modo da garantire la protezione dei lavoratori.

Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Protezione dei consumatori Sezione REACH e gestione del rischio della divisione Prodotti chimici, telefono +41 (0) 58 46 29640 , BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch
La scheda di dati di sicurezza in Svizzera.
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.
Maggio 2022

2.15 È necessario fornire informazioni sui nanomateriali?

Il 1° gennaio 2020, nell'UE è entrato in vigore un adeguamento del diritto in materia di prodotti chimici (rispetto al regolamento UE-REACH) che nell'ambito della registrazione dei prodotti chimici pone requisiti specifici per dati e test relativi alla cosiddetta «nanofirma di una sostanza». La definizione di «nanofirma» si basa sulle raccomandazioni della Commissione europea del 18 ottobre 2011 per la definizione di nanomateriale⁸. Sono tuttavia sempre aperte le discussioni su una definizione quadro di nanomateriale da parte dell'UE che, a seconda dei risultati, comporterà nuovi adeguamenti delle definizioni, parzialmente differenti, nei diversi settori del disciplinamento (derrate alimentari, cosmetici, prodotti chimici, prodotti fitosanitari, biocidi ecc.). Non appena sarà disponibile o si prospetterà una *decisione dell'UE sulla definizione quadro di nanomateriale, si esaminerà se si dovrà sottoporre al Consiglio federale un progetto di armonizzazione delle disposizioni vigenti nel diritto svizzero in materia di prodotti chimici relative ai nanomateriali con le nuove disposizioni del regolamento UE-REACH per garantire a medio termine un livello di protezione sanitaria e ambientale equiparabile a quello dell'UE e per evitare ostacoli tecnici al commercio con l'UE nel settore della circolazione delle merci.*

In seguito, in Svizzera saranno auspiccate le informazioni sui nanomateriali nella scheda di dati di sicurezza; tuttavia in un primo tempo e conformemente all'OPChim non saranno obbligatorie, come lo sono invece nell'UE. Questo sarà espresso nella seconda parte della frase del numero 3.1 dell'allegato 2 OPChim: «ad eccezione dei requisiti relativi ai nanomateriali e alle nanofirme».

Va tuttavia considerato che

- i requisiti nazionali non sono soggetti a deroga e vanno pertanto adempiuti. Per i prodotti fitosanitari e i coformulanti con nanomateriali, le informazioni sui nanomateriali sono necessarie affinché i richiedenti dispongano dei dati necessari di cui agli allegati 5 e 6 OPF;
- nel quadro della protezione dei lavoratori, già nel 2016 la SECO ha pubblicato sul suo sito web www.infonano.ch diversi documenti sul collocamento d'informazioni relative ai nanomateriali nella SDS «[Scheda di dati di sicurezza \(SDS\): Guida per nanomateriali di sintesi](#); [SDS Due esempi riguardanti la guida](#); [Promemoria sulla Scheda di dati di sicurezza](#)».

2.16 Quando l'identificatore unico di formula (UFI) deve essere riportato nella scheda di dati di sicurezza?

Quando immette sul mercato un preparato classificato come pericoloso a causa dei pericoli fisici o per la salute che comporta, il fabbricante deve attribuirgli un identificatore unico di formula (UFI). Per i preparati non imballati, l'UFI deve essere riportato nella sottosezione 1.1 della scheda di dati di sicurezza. Per gli altri preparati, l'UFI può essere riportato nella sottosezione 1.1 oltre a essere apposto sul prodotto secondo l'articolo 15a capoverso 3 OPChim.

⁸ Regolamento (UE) 2018/1881 della Commissione, del 3 dicembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda gli allegati I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII per ricomprendervi le nanofirme delle sostanze; *GU L 308 del 4.12.2018, p. 1*
<http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1881/oj>

Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Protezione dei consumatori Sezione REACH e gestione del rischio della divisione Prodotti chimici, telefono +41 (0) 58 46 29640, BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch
La scheda di dati di sicurezza in Svizzera.
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.
Maggio 2022

3 Allegato 1: Requisiti per la redazione della scheda di dati di sicurezza

per sostanze e preparati a partire dal 15 dicembre 2020

Per la redazione della scheda di dati di sicurezza fa stato, secondo il rinvio dell'allegato 2 numero 3 OPChim, l'Allegato II del regolamento UE-REACH adattato secondo il regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)⁹.

La scheda di dati di sicurezza deve adempiere i requisiti di cui all'Allegato II del regolamento UE-REACH, ad eccezione dei requisiti relativi ai nanomateriali e alle nanoforme.

Laddove secondo l'Allegato II del regolamento UE-REACH nelle sezioni 1, 7, 8, 13 e 15 della scheda di dati di sicurezza si deve rinviare al diritto nazionale, vanno indicate le pertinenti disposizioni del diritto svizzero. Nella sezione 1 vanno indicati i responsabili svizzeri per la scheda di dati di sicurezza (cfr. 2.3) nonché il numero di telefono di Tox Info Suisse.

Equivalenze delle espressioni

Di seguito sono riportate le espressioni del regolamento UE-REACH, del regolamento UE-CLP, della direttiva 75/324/CEE¹⁰ (direttiva relativa agli aerosol) e dell'OPChim con le relative equivalenze.

Tuttavia non è necessario modificare queste espressioni nelle SDS della CEE.

In una SDS redatta in Svizzera, si raccomanda di utilizzare le seguenti espressioni dell'UE in vista di una possibile esportazione del prodotto nell'UE.

UE	Svizzera
fabbricante, fornitore, importatore, utilizzatore a valle	fabbricante ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b
immissione sul mercato	immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera i LPChim
miscela	preparato
articolo	oggetto
sostanza intermedia	prodotto intermedio ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera j
consumatore	utilizzatore privato
Organismo di consulenza ufficiale	Tox Info Suisse (art. 79)

Inoltre, anche nell'allegato 1 numero 3 OPChim e nell'allegato 3 numero 2 OBioc sono indicate alcune equivalenze tra le disposizioni interessate del diritto europeo e quelle del diritto svizzero.

La scheda di dati di sicurezza deve contenere le 16 sezioni e sottosezioni seguenti¹¹, ad eccezione della sezione 3, di cui occorre indicare, a seconda dei casi, soltanto le sottosezioni 3.1 o 3.2:

SEZIONE 1: identificazione della sostanza / miscela e della società/impresa

⁹ GU L 203 del 26.6.2020, p. 28. <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/878/oj>

¹⁰ Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40; modificata l'ultima volta dalla direttiva (UE) 2016/2037, GU L 314 del 22.11.2016, pag. 11.

¹¹ V. articolo 31 paragrafo 6 regolamento UE-REACH e le sottosezioni di cui alla parte B dell'Allegato II del regolamento UE-REACH.

Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Protezione dei consumatori Sezione REACH e gestione del rischio della divisione Prodotti chimici, telefono +41 (0) 58 46 29640, BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

Maggio 2022

- 1.1. Identificatore del prodotto
- 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
- 1.3. Informazioni sul fabbricante chi fornisce la scheda di dati di sicurezza
- 1.4. Numero telefonico di emergenza

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

- 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
- 2.2. Elementi dell'etichetta
- 2.3. Altri pericoli

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

- 3.1. Sostanze
- 3.2. Miscele

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

- 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
- 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
- 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

SEZIONE 5: misure antincendio

- 5.1. Mezzi di estinzione
- 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
- 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

- 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
- 6.2. Precauzioni ambientali
- 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
- 6.4. Riferimento ad altre sezioni

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

- 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
- 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
- 7.3. Usi finali particolari

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

- 8.1. Parametri di controllo
- 8.2. Controlli dell'esposizione

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

- 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
- 9.2. Altre informazioni

SEZIONE 10: stabilità e reattività

- 10.1. Reattività
- 10.2. Stabilità chimica

Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Protezione dei consumatori Sezione REACH e gestione del rischio della divisione Prodotti chimici, telefono +41 (0) 58 46 29640 ,
BAG-CHEM@bag.admin.ch , www.bag.admin.ch
La scheda di dati di sicurezza in Svizzera.
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.
Maggio 2022

- 10.3. Possibilità di reazioni pericolose
- 10.4. Condizioni da evitare
- 10.5. Materiali incompatibili
- 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

- 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008
- 11.2. Informazioni su altri pericoli

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

- 12.1. Tossicità
- 12.2. Persistenza e degradabilità
- 12.3. Potenziale di bioaccumulo
- 12.4. Mobilità nel suolo
- 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
- 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino
- 12.7. Altri effetti avversi

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

- 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

- 14.1. Numero ONU o numro ID
- 14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto
- 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
- 14.4. Gruppo d'imballaggio
- 14.5. Pericoli per l'ambiente
- 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
- 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

- 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
- 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: altre informazioni

Informazioni dettagliate sulle singole sezioni e sottosezioni sono disponibili nella Guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza dell'ECHA¹².

¹² <https://echa.europa.eu/it/guidance-documents/guidance-on-reach>

Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Protezione dei consumatori Sezione REACH e gestione del rischio della divisione Prodotti chimici, telefono +41 (0) 58 46 29640 , BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch
La scheda di dati di sicurezza in Svizzera.
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.
Maggio 2022

Allegato 2: Rinvii ai requisiti svizzeri nella scheda di dati di sicurezza

Secondo l'allegato 2 numero 3.2 OPChim si applica quanto segue: Laddove conformemente all'allegato II del regolamento UE-REACH nei punti 1, 7, 8, 13 e 15 della scheda di dati di sicurezza debba essere fatto riferimento al diritto nazionale, devono essere indicate le disposizioni pertinenti del diritto svizzero. Il produttore svizzero e il numero di telefono di Tox Info Svizzera devono essere indicati al punto 1. Questo allegato descrive dettagliatamente i requisiti specifici svizzeri secondo i quali vanno adeguata le sezioni interessate.

Esigenze nazionali nella sezione 1:

Designazione della sostanza o del preparato e della società/impresa

Sottosezione 1.2: Uso

Lo scopo d'utilizzazione della sostanza, rispettivamente del preparato deve corrispondere a uno degli usi previsti, ammessi o raccomandati in Svizzera. Qualora alla scheda di dati di sicurezza vengano allegati scenari di esposizione (vedi capitolo 2.14 della guida), in tali scenari è necessario indicare tutte le utilizzazioni identificate¹³ che possono essere importanti per i destinatari della scheda di dati di sicurezza.

Sottosezione 1.3: Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Devono essere indicati il nome, l'indirizzo, il numero di telefono del fabbricante¹⁴ svizzero nonché l'indirizzo di posta elettronica della persona competente.

Deve essere riportato, in conformità al capitolo 2.3 della presente guida, il fabbricante responsabile. Il fabbricante deve avere il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera (art. 2 cpv. 1 lett. b OPChim) (cfr. anche la nota sui biocidi al punto 2.3 della guida).

Le indicazioni devono contenere le informazioni seguenti:

- denominazione del fabbricante responsabile;
- indirizzo completo (via/n./casella postale/numero postale di avviamento/località);
- numero telefonico;
- Indirizzo di posta elettronica della persona competente addetta alle schede di dati di sicurezza.

Il fabbricante indicato è responsabile per il contenuto della scheda di dati di sicurezza. Se una scheda di dati di sicurezza è stata compilata in modo errato o incompleto, il fabbricante responsabile può essere chiamato in giudizio dall'autorità esecutiva.

Possono anche essere fornite indicazioni sul fabbricante straniero (nome e indirizzo).

Indirizzo di posta elettronica della persona competente

Viene richiesto l'indirizzo di posta elettronica della «persona» che ha **redatto la scheda di dati di sicurezza**.

Allo scopo di evitare inutili limitazioni, non si definisce qui in maniera più precisa se si tratta di una persona fisica o giuridica. L'essenziale è che la persona sia raggiungibile e che l'indirizzo di posta elettronica sia previsto a questo scopo. Può essere utilizzato un indirizzo e-mail personale (p. es. nome.cognome@modello.ch), ma anche un indirizzo speciale (p. es. sds@modello.ch). Per garantire la continuità è raccomandata una soluzione che implichi l'uso di un indirizzo generale di posta elettronica.

¹³ Per una descrizione concisa delle utilizzazioni identificate si raccomanda di evitare un elenco lungo ed esaustivo di descrizioni formali, poiché ciò potrebbe distogliere l'attenzione dalle informazioni importanti contenute in questa sezione della scheda di dati di sicurezza. Un tale elenco, per il quale è disponibile uno scenario d'esposizione sotto forma di allegato, può essere eventualmente inserito nella sezione 16.

¹⁴ In merito alla definizione di fabbricante cfr. punto 2.3 della guida.

Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Protezione dei consumatori Sezione REACH e gestione del rischio della divisione Prodotti chimici, telefono +41 (0) 58 46 29640 , BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

Maggio 2022

Non vi è alcuna disposizione specifica che preveda che la persona competente debba essere domiciliata presso il fabbricante in Svizzera.

Occorre indicare l'indirizzo e-mail della «persona» competente che **ha redatto la scheda di dati di sicurezza** poiché si tratta della «persona» che conosce meglio il prodotto e i suoi pericoli. Le risposte alle domande indirizzate a questo indirizzo e-mail dovrebbero essere formulate in una delle lingue nazionali svizzere o in inglese.

Schede di dati di sicurezza dello SEE

Se l'importatore (che rientra nella definizione di fabbricante ai sensi dell'OPChim) apporta o richiede modifiche sostanziali al contenuto della scheda di dati di sicurezza, è opportuno indicare l'indirizzo e-mail della persona che ha redatto tali modifiche.

Per modifiche sostanziali s'intende ad esempio la commercializzazione della sostanza per usi diversi da quelli raccomandati dal fabbricante. In tal caso devono essere elaborati e riportati nella scheda di dati di sicurezza gli scenari di esposizione per tali usi – se necessario (art. 16 OPChim). L'importatore può naturalmente affidare tale incarico al vero e proprio fabbricante.

Gli adeguamenti delle schede di dati di sicurezza alle equivalenze svizzere (all. 2 n. 3.2 OPChim) non sono considerati modifiche sostanziali e in tal caso è possibile fare riferimento all'indirizzo e-mail della persona competente indicata dal vero e proprio fabbricante della sostanza o del preparato.

(Cfr. anche punto 2.3 della guida)

Sottosezione 1.4: Numero telefonico di emergenza

In caso di avvelenamenti e altre emergenze con sostanze e preparati pericolosi, il numero telefonico di chiamata urgente deve permettere di ottenere una consulenza competente.

Deve figurare almeno il numero telefonico di Tox Info Suisse, conosciuto un tempo come Centro svizzero d'informazione tossicologica CSIT (numero breve 145; www.toxi.ch) (art. 79 OPChim).

Il fabbricante può anche offrire un proprio servizio di emergenza, sempre che disponga della competenza necessaria.

Alle chiamate urgenti deve essere offerta una risposta in una delle tre lingue ufficiali (italiano, tedesco o francese). Il numero telefonico di chiamata urgente non deve essere raggiungibile 24 ore al giorno; se è raggiungibile unicamente negli orari d'ufficio o se determinati tipi d'informazione non sono disponibili, occorre menzionarlo.

Per le sostanze/preparati non soggetti all'obbligo di notifica, annuncio od omologazione, si raccomanda di inviare informazioni sulla sostanza o sul preparato al sito <https://www.rpc.admin.ch/it> affinché il Tox Info Suisse abbia delle informazioni sul prodotto in caso di emergenza.

Esigenze nazionali nella sezione 7: Manipolazione e immagazzinamento

Le informazioni nella sezione 7 della scheda di dati di sicurezza riguardano la protezione della salute umana, la sicurezza e l'ambiente. Occorre tener conto dei requisiti della legislazione svizzera in materia di protezione dei lavoratori, delle norme antincendio e della legislazione sulla protezione dell'ambiente e dell'acqua.

Alcuni uffici cantonali per l'ambiente hanno sviluppato una guida "stoccaggio di sostanze pericolosi" (vedi <https://www.kvu.ch/it/gruppi-di-lavoro?id=151>). In questa guida sono fornite indicazioni sulla classificazione di sostanze e preparati con l'aiuto di un sistema di classi di stoccaggio. Dalla classe di stoccaggio è possibile desumere, tra l'altro, divieti o limitazioni per lo stoccaggio combinato. Le classi di stoccaggio a cui fa riferimento il documento possono essere citate in questa sezione includendo la fonte nella sezione 16.

Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Protezione dei consumatori Sezione REACH e gestione del rischio della divisione Prodotti chimici, telefono +41 (0) 58 46 29640 , BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

Maggio 2022

Esigenze nazionali nella sezione 8:

Controllo dell'esposizione e protezione individuale

Sottosezione 8.1: Parametri di controllo – adeguamento dei valori MAC ai valori limite svizzeri (SUVA)

Devono essere indicati i parametri da verificare, ad esempio i valori limite per l'esposizione sul posto di lavoro (MAC: concentrazione massima ammissibile sul posto di lavoro), i valori limite di esposizione a breve termine e i valori limite biologici (BAT: valori di tolleranza biologica delle sostanze di lavoro), nonché i valori limite per le sostanze nocive per la salute che figurano nell'elenco dei valori limite dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA). Oltre ai valori numerici, in questo caso vanno riprese anche le informazioni supplementari (notazioni).

Devono inoltre essere fornite informazioni sulle procedure di controllo e monitoraggio raccomandate attualmente. Per i preparati devono essere forniti i valori limite svizzeri, se disponibili, almeno per i componenti per i quali è indicato un valore limite estero e per quelli che devono essere menzionati quali componenti anche nella sezione 3.2 della scheda di dati di sicurezza.

Sottosezione 8.2: Controlli dell'esposizione sul posto di lavoro

Se sono disponibili informazioni sull'esposizione dei lavoratori a singole sostanze o a tutte le sostanze nell'utilizzazione di un prodotto, queste devono essere fornite; informazioni su modalità di lavoro più sicure in contesti lavorativi diversi possono essere ottenute ad esempio dalla SUVA.

L'articolo 2 lettera b dell'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro obbliga il datore di lavoro ad adottare tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare e migliorare la tutela della salute e assicurare la salute fisica e psichica dei lavoratori, provvedendo segnatamente affinché la salute non sia danneggiata da effetti di natura fisica, chimica e biologica.

Le norme EN concernenti i dispositivi di protezione individuale sono state recepite dalla Svizzera (cfr. regolamento (UE) 2016/425). Qui di seguito figura l'elenco (non esaustivo) delle norme EN in cui sono sanciti i requisiti per i dispositivi di protezione individuale in materia di prodotti chimici.

Protezione delle vie respiratorie

In caso di gas, vapori o polvere pericolosi, avvertire della necessità di usare adeguate attrezzature di protezione quali autorespiratori, maschere (p. es. maschere intere, semimaschere e quarti di maschera) e filtri adeguati.

<i>Tipo</i>	<i>Norma DIN EN</i>	<i>Contenuto</i>
Apparecchi a filtro	136	Maschere intere – Requisiti, prove, marcatura
	140	Semimaschere e quarti di maschera – Requisiti, prove, marcatura
	142	Maschere naso-bocca – Requisiti, prove, marcatura
	143	Filtri antipolvere – Requisiti, prove, marcatura
	149	Semimaschere filtranti contro particelle – Requisiti, prove, marcatura
	405	Semimaschere filtranti con valvole di protezione contro gas oppure contro gas e particelle – Requisiti, prove, marcatura
	1827	Semimaschere senza valvole per l'inspirazione e con filtri staccabili per la protezione contro gas, contro gas e particelle o solo contro particelle – Requisiti, prove, marcatura
	14387	Filtri antigas e filtri combinati – Requisiti, prove, marcatura

Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Protezione dei consumatori Sezione REACH e gestione del rischio della divisione Prodotti chimici, telefono +41 (0) 58 46 29640, BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

Maggio 2022

<i>Tipo</i>	<i>Norma DIN EN</i>	<i>Contenuto</i>
Apparecchi a filtro con aeratore	12941	Apparecchi a filtro con aeratore dotati di elmetto o di cappuccio – Requisiti, prove, marcatura
	12942	Apparecchi a filtro con aeratore con maschere intere, semimaschere o quarti di maschera – Requisiti, prove, marcatura
Apparecchi isolanti	137	Autorespiratori ad aria compressa in circuito aperto con maschera intera – Requisiti, prove, marcatura
	138	Respiratori a presa d'aria esterna in collegamento con maschera intera, semimaschera o maschera naso-bocca – Requisiti, prove, marcatura
	145	Autorespiratori a circuito chiuso ad ossigeno compresso oppure ad ossigeno/azoto compressi – Requisiti, prove, marcatura
	14593-1	Autorespiratori ad aria compressa in circuito aperto con dosatore automatico – Parte 1: apparecchi con una maschera intera – Requisiti, prove, marcatura
	14593-2	Autorespiratori ad aria compressa in circuito aperto con dosatore automatico – Parte 2: apparecchi con una semimaschera e sovrappressione – Requisiti, prove, marcatura
	14594	Autorespiratori ad aria compressa in circuito aperto con ventilazione continua – Requisiti, prove, marcatura

Protezione degli occhi

Specificare il tipo di dispositivo richiesto per la protezione degli occhi, quali occhiali di sicurezza, visiere, schermo facciale.

<i>Norma DIN EN</i>	<i>Contenuto</i>
166	Requisiti

Indumenti di protezione

Ove non si tratti della pelle delle mani, specificare il tipo e la qualità dell'equipaggiamento di protezione richiesto, quali indumenti protettivi completi, grembiuli, stivali. Se necessario, indicare le misure di igiene particolari.

<i>Norma DIN EN</i>	<i>Contenuto</i>
340	Requisiti generali
943-1	Indumenti di protezione contro sostanze chimiche liquide e gassose, compresi gli aerosol liquidi e le particelle solide – Parte 1: Requisiti di prestazione per gli indumenti di protezione dalle sostanze chimiche, ventilati e non ventilati «a prova di gas» (tipo 1) e «non a prova di gas» (tipo 2)
13034	Indumenti di protezione dalle sostanze chimiche liquide – Requisiti di prestazione per gli indumenti di protezione dalle sostanze chimiche con prestazione di protezione limitata contro le sostanze chimiche liquide (equipaggiamento tipo 6 e tipo PB [6])
13832-2	Calzature di protezione dalle sostanze chimiche – Parte 2: Requisiti per le calzature resistenti alle sostanze chimiche in condizioni di laboratorio
13832-3	Calzature di protezione dalle sostanze chimiche – Parte 3: Requisiti per le calzature molto resistenti alle sostanze chimiche in condizioni di laboratorio

Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Protezione dei consumatori Sezione REACH e gestione del rischio della divisione Prodotti chimici, telefono +41 (0) 58 46 29640 , BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

Maggio 2022

<i>Norma DIN EN</i>	<i>Contenuto</i>
13982-1	Indumenti di protezione contro le particelle solide – Parte 1: Requisiti di prestazione per gli indumenti di protezione dalle sostanze chimiche che garantiscono all'intero corpo umano totale protezione dalle particelle solide trasportate dall'aria (indumenti di protezione tipo 5).
14605	Requisiti di prestazione per gli indumenti di protezione dalle sostanze chimiche con attaccature a prova di liquidi (tipo 3) oppure a prova di spray (tipo 4) tra le parti stesse degli indumenti, compresi gli indumenti che garantiscono protezione soltanto a certe parti del corpo umano (tipi PB [3] e PB [4]).

Guanti di protezione

Indicare il tipo di guanti da indossare durante la manipolazione della sostanza o del preparato, ivi compresi il materiale usato per i guanti e l'impermeabilità di tale materiale a seconda dell'intensità e della durata dell'esposizione cutanea. Se necessario, indicare eventuali accorgimenti supplementari per la protezione delle mani e della pelle.

<i>Norma DIN EN</i>	<i>Contenuto</i>
374	Terminologia e requisiti di prestazione

Esigenze nazionali nella sezione 13:

Considerazioni sullo smaltimento

Se vengono citate normative, deve trattarsi di normative svizzere, e segnatamente l'ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600), l'ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610) e l'ordinanza del DATEC del 18 ottobre 2005 sulle liste per il traffico di rifiuti (RS 814.610.1). Le liste per il traffico di rifiuti si basano sull'articolo 2 OTRif e contengono tra l'altro il catalogo dei rifiuti UE – adeguato con modifiche specifiche per la Svizzera. **Nell'elenco, i rifiuti speciali sono contrassegnati con la sigla «rs».**

Al seguente indirizzo sono disponibili informazioni costantemente aggiornate sull'argomento:

<https://www.bafu.admin.ch> > [Temi](#) > [Tema Rifiuti](#) > [Informazioni per gli specialisti](#) > [Politica dei rifiuti e provvedimenti](#) > [Aiuto all'esecuzione sul traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera](#) > [Classificazione dei rifiuti](#)

Sottosezione 13.1: Metodi di trattamento dei rifiuti

Devono essere indicati contenitori e metodi per il trattamento dei rifiuti adeguati per:

- lo smaltimento del prodotto utilizzato conformemente alla destinazione;
- il prodotto inutilizzato,
- i residui,
- il prodotto indurito,
- gli imballaggi svuotati dei residui ma non puliti.

Secondo l'articolo 4 capoverso 2 OTRif, i rifiuti speciali possono essere consegnati soltanto ai posti di raccolta autorizzati a riprenderli (fornitori tenuti a riprenderli, imprese di smaltimento o centri di raccolta). Devono essere smaltiti come rifiuti speciali:

- i prodotti utilizzati o inutilizzati, compresi gli imballaggi contenenti residui, a condizione che i prodotti siano considerati rifiuti speciali ai sensi dell'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti,
- gli imballaggi parzialmente svuotati contenenti un prodotto considerato rifiuto speciale ai fini dello smaltimento secondo l'ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti, oppure
- imballaggi completamente vuoti che contengono residui di sostanze o preparati particolarmente pericolosi. Sono considerati particolarmente pericolosi le sostanze e i

Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Protezione dei consumatori Sezione REACH e gestione del rischio della divisione Prodotti chimici, telefono +41 (0) 58 46 29640, BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

Maggio 2022

preparati dei gruppi 1 e 2 secondo l'articolo 61 OPChim che sono elencati nell'allegato 5 OPChim.

Gli imballaggi puliti non sono considerati rifiuti speciali. Si raccomanda di indicare il metodo e il detergente adatti per la pulizia.

Gli utilizzatori di biocidi e di prodotti fitosanitari, i quali non possono più usare tali prodotti oppure che desiderano smaltirli, devono consegnarli a persone tenute a riprenderli (fornitore) oppure a uno dei centri di raccolta predisposti (*obbligo di riconsegna*; all. 2.4 n. 5, rispettivamente all. 2.5 n. 3 ORRPChim).

Esigenze nazionali nella sezione 15: Informazioni sulla regolamentazione

Sottosezione 15.1: Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o il preparato

Se a sostanze e preparati menzionati nella scheda di dati di sicurezza si applicano disposizioni particolari in materia di protezione della salute e dell'ambiente, queste vanno indicate qui. Tali disposizioni figurano in particolare nelle seguenti ordinanze:

- le prescrizioni speciali concernenti l'utilizzo (obblighi successivi), previste dalla legislazione in materia di prodotti chimici, vanno menzionate qui se non figurano già in un'altra sezione della scheda di dati di sicurezza; tra queste prescrizioni rientra anche l'obbligo di fornire informazioni sulla cerchia di utenti (p. es. utilizzatori esclusivamente commerciali) e di indicare le limitazioni della fornitura o i requisiti speciali riguardanti il personale che impiega i prodotti chimici (conoscenze specifiche per la fornitura, autorizzazione per l'uso). È utile indicare il gruppo di prodotti chimici (all. 5 OPChim);
- il numero di omologazione per i prodotti fitosanitari e i biocidi vanno indicati qui; eventuali disposizioni importanti nel campo dell'omologazione (p. es. tipo di prodotto, cerchia di utenti), contenuti particolari dell'etichettatura oppure oneri di omologazione rilevanti per gli utilizzatori vanno menzionati qui se non compaiono già in un'altra sezione;
- l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico contiene all'allegato 1 e 2 la classificazione di determinate sostanze in base alle concentrazioni di emissione ammesse e limiti di emissione supplementari per impianti speciali;
- sono utili il tenore di COV (kg di COV/kg di prodotto) e indicazioni su un'eventuale possibilità di restituzione;
- per stabilire i requisiti relativi all'immagazzinamento secondo la legislazione sulla protezione delle acque è raccomandato indicare la classe di pericolo per l'acqua (classe A o B; www.kvu.ch > temi > serbatoi > gruppi di lavoro > Aiuti all'esecuzione e prescrizioni tecniche > Liquidi nocivi per le acque);
- l'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti contiene all'allegato 1 i criteri per la determinazione dei quantitativi soglia in base ai pericoli per la salute, pericoli fisici, pericoli ambientali o pericoli rischi;
- l'ORRPChim contiene vari allegati che prevedono limitazioni d'impiego e divieti di diverse sostanze, preparati e oggetti; limitazioni e divieti sono riportati in forma sintetica nel sito Internet dell'UFAM <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/themen/chemikalien/fachinformationen/verbote-und-beschaenkungen.html>;
- le limitazioni rilevanti per l'utilizzatore vanno riportate qui, se non sono già state menzionate in un'altra sezione; l'ORRPChim prevede inoltre requisiti particolari per l'etichettatura di diverse sostanze, preparati e oggetti; questo tipo di etichettatura va indicato qui se non figura già nella sezione 2;

Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Protezione dei consumatori Sezione REACH e gestione del rischio della divisione Prodotti chimici, telefono +41 (0) 58 46 29640 , BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch
La scheda di dati di sicurezza in Svizzera.
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.
Maggio 2022

- Se il prodotto contiene una sostanza che figura nell'allegato 1 o 2 OPICChim, ciò può essere indicato in questa sezione.
- se applicabile scrivere l'avvertenza per la protezione dei giovani lavoratori : " I giovani che seguono una formazione professionale di base sono autorizzati a lavorare con questo prodotto (questa sostanza / questo preparato) soltanto se ciò è previsto nelle rispettive ordinanze sulla formazione per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e se le condizioni del piano di formazione e le restrizioni d'età vigenti sono soddisfatte. I giovani che non seguono una formazione professionale di base non possono utilizzare questo prodotto. Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti." L'indicazione di queste disposizioni deve tuttavia essere fatta solo se la sostanza o il preparato presenta una delle proprietà definite nell'ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani (RS 822.115.2) o che corrispondono allo stato della tecnica in materia di prodotti chimici e di protezione dei giovani (se dovesse essere più completo).;
- Eventualmente aggiungere l'avvertenza seguente: Durante l'attività professionale, le donne incinte e le madri allattanti non possono entrare in contatto con questo prodotto. La madre può essere occupata nei lavori con tale prodotto solo se in base a una valutazione dei rischi è provato che non vi è alcun pericolo concreto per la salute della madre e del bambino o se questo può essere escluso con l'impiego di misure di protezione appropriate (ordinanza sulla protezione della maternità). Tuttavia, il rinvio a queste disposizioni è opportuno soltanto se la sostanza o il preparato presenta le corrispondenti proprietà (frasi H).;
- devono inoltre essere indicate le direttive e gli atti normativi specifici relativi alla sicurezza sul lavoro (p. es. della SUVA o della CFSL), rilevanti per la manipolazione del prodotto.
- devono essere menzionate in questa sezione le sostanze o li componenti di un preparato chi sono nel elenco delle sostanze estremamente problematiche (elenco delle sostanze candidate) dell'allegato 3 OPChim¹⁵.

¹⁵ <https://www.anmeldestelle.admin.ch/dam/chem/it/dokumente/liste-svhc-anhang-3-chemv.xlsx.download.xlsx/liste-svhc-anhang-3-chemv.xlsx>

Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Protezione dei consumatori Sezione REACH e gestione del rischio della divisione Prodotti chimici, telefono +41 (0) 58 46 29640 , BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch

La scheda di dati di sicurezza in Svizzera.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

Maggio 2022

Allegato 3: Informazioni su Internet

Internet offre molte fonti di dati. Qui di seguito sono indicati alcuni indirizzi Internet utili; non si garantisce tuttavia la correttezza dei dati che figurano in questi siti.

		d	f	i	e
Svizzera					
REACH-Help-Desk	https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/it/home/themen/reach-cip-helpdesk/reach-helpdesk.html	X	X	X	X
Organo di notifica per prodotti chimici	www.anmeldestellechem.admin.ch	X	X	X	X
Servizio di valutazione UFSP	www.bagchem.ch	X	X	X	
Servizio di valutazione UFAM	http://www.bafu.admin.ch/chemikalien/index.html?lang=it	X	X	X	X
Servizio di valutazione SECO	www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Chemikalien-und-Arbeit.html	X	X	X	
Servizio di valutazione UFAG	https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/nachhaltige-produktion/pflanzenschutz/pflanzenschutzmittel.html	X	X	X	
Conferenza dei Capi dei Servizi cantonali per la protezione dell'ambiente	www.kvu.ch	X	X	X	
Servizi cantonali per i prodotti chimici	www.chemsuisse.ch	X	X	X	
Fonti di informazioni sulle schede di dati di sicurezza internazionali					
Allegato II regolamento REACH, modificato l'ultima volta dal regolamento (UE) n. 2020/878	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32020R0878	X	X	X	X
Chemical Safety Assessment, Part G (extending the SDS)	https://echa.europa.eu/documents/10162/23966702/esig_sperc_background_documents_en.zip/645fa257-0aac-f087-0461-fd7322da2c7f				X
Informazione ed orientamenti dell'ECHA per la stesura di schede di dati di sicurezza	https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach	X	X	X	X
«Sicherheitsdatenblatt», UBA Vienna	https://www.umweltbundesamt.at/umweltthemen/chemikalien/eu-chemikalienrecht/sicherheitsdatenblatt	X			
«La fiche de données de sécurité», Institut national de recherche et de sécurité (INRS)	https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%20954		X		
Kommentiertes Sicherheitsdatenblatt als Leerformular von BAuA und BDI (Germania)	www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/SDB/Muster/Muster.html	X			X
Ricerca di schede di dati di sicurezza					
euSicherheitsdatenblatt - Sicherheitsdatenblätter, TU Berlin	https://www.arbeits-umweltschutz.tu-berlin.de/menue/exfusion/zt_zsch/informationstechnik/eusdb/	X			X
Fraasi standard: European Standard Phrase Catalogue	www.esdscom.eu/	X			X
Quick-FDS® schede di dati di sicurezza	www.quickfds.com/	X	X	X	X
Fonti di dati tossicologici ed ecotossicologici sulle sostanze					
Banche dati dell'ECHA sui prodotti chimici	echa.europa.eu/de/information-on-chemicals				X
eChemPortal dell'OCSE elaborato in collaborazione con l'ECHA: portale globale sui prodotti chimici	https://www.echemportal.org/echemportal/				X

Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Protezione dei consumatori Sezione REACH e gestione del rischio della divisione Prodotti chimici, telefono +41 (0) 58 46 29640 , BAG-CHEM@bag.admin.ch , www.bag.admin.ch
 La scheda di dati di sicurezza in Svizzera.
 La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.
 Maggio 2022

ECOTOX (U.S. environmental protection agency)	cfpub.epa.gov/ecotox/				X
Informationssystem gefährliche/umweltrelevante Stoffe (IGS)	igsvtu.lanuv.nrw.de/igs_portal	X			
Gefahrstoffdatenbank der Länder (GDL)	www.gefahrstoff-info.de/	X			
Gemeinsamer Stoffdatenpool Bund/Länder (GSBL)	www.gsbl.de/	X			X
GESTIS-Stoffdatenbank	GESTIS-Stoffdatenbank (dguv.de)	X			X
Les fiches toxicologiques de l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité)	www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox.html		X		(X)
National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS) of the Australian Government: Chemical assessment reports	Search the industrial chemicals inventory Australian Industrial Chemicals Introduction Scheme (AICIS)				X

Maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Unità di direzione Protezione dei consumatori Sezione REACH e gestione del rischio della divisione Prodotti chimici, telefono +41 (0) 58 46 29640 , BAG-CHEM@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch
 La scheda di dati di sicurezza in Svizzera.
 La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.
 Maggio 2022

